

## IVA

---

### ***Chiarimenti del Fisco sulle sanzioni da reverse charge***

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la [circolare 16/E](#) di ieri, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul **trattamento sanzionatorio** previsto per ogni tipo di **violazione** in materia di **reverse charge**, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 158/2015.

Si ricorda che le nuove disposizioni sono **in vigore dal 1° gennaio 2016** e, per effetto del principio del **favor rei**, trovano applicazione anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti che si sono resi **“definitivi”** anteriormente al 1° gennaio 2016.

La riforma ha novellato il [comma 9-bis dell'articolo 6 del D.Lgs. 471/1997](#) e introdotto **tre nuovi commi - 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3** - al fine di creare un sistema maggiormente conforme al principio di proporzionalità e di colpire in modo più grave le frodi. Infatti, i nuovi commi, **speciali** rispetto al 9-bis, prevedono un trattamento sanzionatorio **più lieve**.

I commi [9-bis.1](#) e [9-bis.2](#) si occupano dei casi di **“irregolare assolvimento”** dell'imposta, ossia delle ipotesi in cui, rispettivamente:

- l'operazione **doveva essere assoggettata al meccanismo dell'inversione contabile**, ma l'imposta è stata **assolta** in via ordinaria;
- l'operazione **doveva essere assoggettata al regime ordinario**, ma l'imposta è stata **assolta** in *reverse charge*.

Il comma [9-bis.3](#) tratta, invece, della **errata applicazione** del *reverse charge* ad operazioni **esenti, non imponibili, non soggette** ad imposta o **inesistenti**, disponendo la neutralizzazione degli effetti fiscali ai fini Iva e prevedendo la sanzione compresa tra il 5 e il 10% dell'imponibile (con un minimo di 1.000 euro) solo nei casi di operazioni inesistenti.

Tali disposizioni trovano applicazione:

- per le **ipotesi di inversione contabile** di cui agli [articoli 17 e 74, commi 7 e 8, del D.P.R. 633/1972](#);
- per le **altre ipotesi** di inversione contabile contemplate dalla disciplina Iva, quali le operazioni nel settore dell'agricoltura e le **operazioni Ue**;
- per gli **acquisti** dalla Repubblica di **San Marino** e dallo Stato della **Città del Vaticano**, di cui all'[articolo 71 del D.P.R. 633/1972](#).

Come detto in apertura la circolare di ieri tratta compiutamente i **diversi aspetti** della disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni in materia di *reverse charge*. Le precisazioni sulle quali, però, ci si vuole soffermare sono quelle fornite sui commi [9-bis.1](#) e [9-bis.2](#).

Nei di casi di **irregolare assolvimento** dell'Iva, occorre tener presente che:

- non occorre regolarizzare l'operazione;
- è **fatto salvo il diritto alla detrazione**;
- la violazione è punita con una **sanzione in misura fissa che va da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 10.000 euro**. La sanzione **proporzionale** torna applicabile solo quando l'irregolarità è stata determinata da una finalità di **evasione** o **frode** di cui è provata la **consapevolezza**;
- il fornitore e l'acquirente sono **responsabili in solido** per il pagamento della sanzione fissa.

Al riguardo, viene chiarito che la sanzione fissa è dovuta:

- in base a **ciascuna liquidazione** (mensile o trimestrale) e
- con riferimento a **ciascun fornitore** (*9.bis1*)/**committente** (*9.bis2*).

A detta del Fisco, infatti, l'interpretazione secondo cui la sanzione avrebbe dovuto applicarsi per **ogni singola fattura** è in contrasto con la **ratio** delle disposizioni tese a punire in modo **lieve** le violazioni dell'inversione contabile.

Pertanto, nel caso in cui lo stesso fornitore abbia emesso **erroneamente** tre fatture con Iva, la sanzione fissa è applicata – in capo all'acquirente – **una sola volta**, sempreché le violazioni si esauriscano nell'ambito del medesimo periodo di liquidazione.

Altra indicazione di rilievo riguarda l'**ambito applicativo del comma 9-bis.2**. Sul punto la circolare evidenzia che le disposizioni *soft* ivi contenute si applicano solo alle ipotesi "*in cui l'imposta è stata erroneamente assolta dal cessionario/committente con il meccanismo dell'inversione contabile ... per operazioni – astrattamente - riconducibili alle ipotesi di reverse charge ma per le quali non ricorrevano tutte le condizioni per la sua applicazione*".

Ad esempio, la sanzione fissa trova applicazione per l'**impiantista** che realizza in appalto un **impianto idraulico in un giardino non di pertinenza di un edificio** e l'acquirente assolve l'Iva con il meccanismo dell'inversione contabile: la prestazione sarebbe astrattamente riconducibile al *reverse charge* rimanendone esclusa "**solo**" perché manca il legame con l'edificio.

Il comma **9-bis.2** non si applica, invece, quando l'inversione contabile è utilizzata in ipotesi **palesamente estranee** al regime. In tal caso va applicata la sanzione proporzionale ([articolo 6, comma 1 o 8, del D.Lgs. 471/1997](#)).



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**